

**Comune di Civitavecchia**  
Città metropolitana di **Roma Capitale**

# **REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI ESTERNE POSTE A CORREDO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – 2021**

Redazione a cura di  
Arch. Lucio CONTARDI  
Arch. Claudio MARI

Supervisione di  
Avv. Giglio MARRANI  
C.te Dott. Ivano BERTI  
Ing. Giulio IORIO

Assessore proponente  
Avv. Leonardo ROSCIONI

Il Sindaco  
Avv. Ernesto TEDESCO

## **INDICE**

- 1.** Oggetto e finalità
- 2.** Definizione di installazioni esterne - Campo di applicazione - Esclusioni
- 3.** Modalità per la presentazione delle richieste - Rilascio provvedimento Suap – Rinnovo e verifica annuali
- 4.** Composizione
- 5.** Ubicazione - Collocazione delle installazioni esterne su aree di sosta costituenti strade pubbliche
- 6.** Criteri di realizzazione
- 7.** Tipologie di strutture di copertura e relativo inserimento ambientale
- 8.** Manutenzione e Condizioni di Utilizzo delle installazioni esterne
- 9.** Attività
- 10.** Orario
- 11.** Danni Arrecati Al Suolo Pubblico o A Proprietà Private dagli Elementi delle installazioni esterne
- 12.** Sanzioni e misure ripristinatorie
- 13.** Sospensione e revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico
- 14.** Autorità competente
- 15.** Disposizioni di rinvio
- 16.** Disposizioni transitorie e finali

**Allegato A “Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne” (abaco delle tipologie)**

## Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante collocazione di elementi di varia tipologia, individuati come "installazioni esterne".

2. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a - "Somministrazione di alimenti e bevande", la definizione sancita dall'art.3, comma 1, lett. a), punto 1) della legge Regionale Lazio n. 21/2006;

b - "C.d.S." Codice della Strada (approvato con d.lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni);

c - "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti la pubblica strada, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti gravante una servitù di uso pubblico anche per destinazione *ab immemorabile*;

d - "marciapiede" parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. (Art. 3 punto 33 del C.d.S.);

e - "fasce laterali di sosta" le occupazioni al di fuori della linea di delimitazione della carreggiata e qualora sia presente un idoneo spazio per il transito dei pedoni e persone diversamente abili (artt. 20 e 157 del C.d.S.);

f - "Passaggio pedonale" parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. (Art. 3 punto 36 del C.d.S.);

g - "Pista ciclabile" parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. (Art. 3 punto 39 del C.d.S.);

h - "Area pedonale" zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. (Art. 3 punto 2 del C.d.S.);

i - "Area privata soggetta a pubblico transito" area privata assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avviene ad opera di una collettività indeterminata di soggetti;

l - "Musica di allietamento" trattasi di musica di sottofondo che non impedisca la normale conversazione e proveniente da apparecchi televisivi anche abilitati a trasmettere su reti decodificate per avvenimenti sportivi o spettacoli, impianti radiofonici o stereofonici;

m - "TOSAP" tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche;

n - "pretese tributarie" tasse e tributi dovuti ulteriormente alla TOSAP;

o - "Legge Madia": DPR n. 31 del 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2017, n. 68.

3. Il presente Regolamento fissa inoltre i criteri generali per l'inserimento ambientale delle "installazioni esterne" e le caratteristiche che devono possedere le strutture ammissibili in relazione alla zona urbana in cui devono essere inseriti (con particolare riguardo alle aree sottoposte a tutela paesaggistica e culturale ai sensi del PTPR Lazio), nonché le procedure per il conseguimento della specifica concessione e il relativo rinnovo o verifica annuale.

Le strutture previste nel presente Regolamento dovranno rispettare scrupolosamente le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche; in particolare dovranno :

- Consentire l'accesso ad eventuali pedane con rampa di pendenza massima del 5% con le opportune segnalazioni per disabili sensoriali che dovranno essere in linea con le indicazioni di legge
- Consentire l'accesso al locale principale con rampa di pendenza massima del 5% con le medesime caratteristiche di cui sopra
- Precedere l'apposizione di segnale di "pericolo valicabile" a 40-50 cm dal bordo della rampa in discesa mentre il segnale "Attenzione servizio" può essere posto a 30 cm dalla base della rampa in salita
- Garantire l'accesso ai locali servizi igienici dedicati con le stesse modalità di segnalazione dei percorsi per i disabili sensoriali
- Consentire lo spazio di manovra tra tavoli e/o ad un tavolo dedicato
- Evitare sui percorsi ingombri che creino impedimenti al passaggio dei disabili sensoriali e su sedia a ruote.

I fianchi delle pedane devono essere chiusi, ma ispezionabili in caso di necessità, e la pedana deve essere sicura ma facilmente amovibile.

Dove non sia possibile attuare gli accorgimenti sopra elencati, dovrà essere installato un sistema di chiamata

per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

Per gli spazi esterni di pertinenza, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

4. Le installazioni esterne possono essere di due tipi:

a) "permanenti": si intendono le strutture poste sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo non inferiore ad un anno (come definito sulla base del calendario civile, pari a 365 giorni suddivisi in 12 mesi e compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre), sottoposte a verifica annuale, e comunque per una durata massima di anni cinque.

b) "temporanee": si intendono le strutture poste sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo temporale determinato (inizio e fine) anche se frazionato ma comunque non superiore complessivamente a 270 giorni nell'arco dell'anno, rinnovabile per i medesimi periodi già concessi e comunque per una durata massima di anni cinque.

## **Articolo 2**

### ***(Definizione di installazioni esterne - Campo di applicazione - Esclusioni)***

1. Ai fini del presente Regolamento, le "installazioni esterne", così come definite dalla Legge Madia, si intendono costituite "... da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo" descritte nel successivo art. 7 e collocate su spazi pubblici o spazi privati gravati da servitù di uso pubblico o su area privata sulla quale risulti gravante una servitù di uso pubblico anche per destinazione *ab immemorabile* o area privata visibile dalla pubblica via (es. cortile, terrazzo, ecc.) che delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto, a servizio esclusivo di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il presente Regolamento non si applica alle attività commerciali di vendita regolamentate dalle seguenti disposizioni legislative:

a) Legge 8 agosto 1985, n.443 ( Legge quadro per l'artigianato) e s.m.i.;

b) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e s.m.i.;

c) Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2001 n. 235 e s.m.i.;

3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le "installazioni esterne", come sopra definite, a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande da posizionarsi su area privata interna, non visibile dalla strada pubblica.

## **Articolo 3**

### **(Modalità per la presentazione delle richieste - Rilascio provvedimento Suap – Rinnovo e verifica annuali)**

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intenda posizionare installazioni esterne su spazi pubblici o spazi privati gravati da servitù di uso pubblico o su area privata sulla quale risulti gravante una servitù di uso pubblico anche per destinazione *ab immemorabili* dovrà ottenere la preventiva concessione di suolo pubblico.

2. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intenda posizionare installazioni esterne su area privata visibile dalla pubblica via (es. cortile, terrazzo, ecc.) dovrà comunque conformarsi alle tipologie previste ai successivi articoli del presente Regolamento.

3. Le istanze, in relazione alla disciplina edilizia e paesaggistica potranno essere di 3 (tre) tipologie:

1) COMUNICAZIONE per le installazioni leggere (tipo di copertura A, C, C1 e C2 dell'"Abaco delle Installazioni" allegato al presente Regolamento) su tutto il territorio comunale, ferma restando la necessità di acquisire contestualmente la concessione del suolo pubblico ove interessino aree pubbliche.

- 2) CILA per Gazebo e Pergotende (tipo di copertura D e E dell'”Abaco delle Installazioni” allegato al presente Regolamento) fuori dal Centro Storico e dell’espansione storicizzata antecedente al 1945 (vedi aree escluse dalla zona perimetrata con tratteggio in rosso nella zonizzazione inserita nella planimetria allegata) per tutte le installazioni negli ambiti NON INTERESSATI da vincoli di natura paesaggistica e/o monumentale, ferma restando la necessità di acquisire contestualmente la concessione del suolo pubblico ove interessino aree pubbliche.
- 3) CILA CONDIZIONATA ad autorizzazione ex art. 21 - ove necessaria - e art. 146 del D.lgs n. 42/2004 per Gazebo e Pergotende (tipo di copertura D e E dell'”Abaco delle Installazioni” allegato al presente Regolamento) all’interno del Centro Storico e dell’espansione storicizzata antecedente al 1945 (vedi aree incluse dalla zona perimetrata con tratteggio in rosso nella zonizzazione inserita nella planimetria allegata ed esterne a tale zona ma INTERESSATE da vincoli di natura paesaggistica e/o monumentale), ferma restando la necessità di acquisire contestualmente la concessione del suolo pubblico ove interessino aree pubbliche.

4. Il titolare dell'atto abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, deve presentare l’istanza tra quelle previste al precedente punto 3. Al SUAP in modalità telematica nel rispetto della procedura dettata dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e annesso allegato, nonché utilizzando l’apposita modulistica presente nel Portale SUAP correttamente compilata. La difformità nella presentazione dell’istanza rispetto alla procedura dettata dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e annesso allegato, comporta la dichiarazione di irricevibilità dell’istanza stessa.

5. Il SUAP, ottenuti con esito positivo i pareri richiesti, acquisirà la seguente documentazione :

- 1) pagamento della TOSAP
- 2) polizza fideiussoria con validità pari agli anni di occupazione emessa da istituto bancario/assicurativo ovvero intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 a copertura degli eventuali danni provocati ai beni e al patrimonio secondo la quantificazione all'uopo determinata dal competente Servizio LL.PP.

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento della TOSAP nonché della costituzione della polizza fideiussoria da parte del richiedente, deve essere presentata al SUAP entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, salva richiesta di proroga debitamente motivata da presentare al SUAP prima della scadenza del 30° giorno. Trascorso detto periodo o alla scadenza dell’eventuale proroga concessa dal SUAP, senza che il richiedente abbia trasmesso la prova dell’avvenuto pagamento della TOSAP e della costituzione della polizza fideiussoria, ovvero senza che sia stato dato alcun riscontro alla richiesta dello SUAP, l’istanza sarà archiviata definitivamente in quanto improcedibile. L’istanza potrà essere riproposta previo nuovo pagamento dei diritti di istruttoria.

Il termine di conclusione del procedimento per l’ottenimento della concessione per l’occupazione di suolo pubblico di cui al presente Regolamento è determinato in giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP, salvo la concessione di proroghe di cui al precedente capoverso.

6. Il deposito documentale inteso ad ottenere la verifica annuale della concessione all’occupazione di suolo pubblico di tipo “permanente” delle strutture già installate l’anno precedente, di cui all’art. 1. comma 4) lettera a), deve essere presentata al SUAP entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si richiede la verifica utilizzando l’apposita modulistica presente nel portale SUAP, previo l’assolvimento degli obblighi TOSAP in base al regolamento vigente.

Nel caso di mancato assolvimento agli obblighi tributari, nonché di difformità rispetto alla comunicazione iniziale, decadrà automaticamente la concessione.

7. Nel caso in cui venga avviata per la prima volta una nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e venga presentata istanza intesa ad ottenere la concessione di suolo pubblico al posizionamento delle installazioni esterne, queste ultime, ai soli fini del pagamento della TOSAP e delle ulteriori pretese tributarie, sono da considerarsi di tipo “permanente”, mentre gli effetti giuridici della concessione decorrono dalla data di rilascio della stessa. Pertanto il periodo di validità della concessione all’occupazione di suolo pubblico per l’anno in corso avrà inizio a partire dalla data dell’avvenuto pagamento della TOSAP e cesserà al 31 dicembre. Anche in tal caso la concessione all’occupazione di suolo pubblico per il posizionamento delle installazioni esterne è rinnovabile di anno in anno, previa verifica, fino ad un massimo di anni cinque dalla data del primo rilascio.

8. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico l'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) **Elaborato grafico e relazione illustrativa;** l'elaborato grafico, da redigersi in scala adeguata (almeno 1:100), dovrà contenere indicazioni sufficienti circa la tipologia degli arredi mobili e della tipologia di copertura da installarsi, avendo cura di evidenziare lo stato di fatto dello spazio interessato, ivi incluse le caditoie e/o le cunette esistenti di raccolta delle acque meteoriche nonché, se del caso, la disciplina di sosta o di divieto dell'area con cui le installazioni esterne possono interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici e/o di passaggi pedonali. Dovrà contenere: una planimetria generale con l'indicazione della zona interessata ed indicare in planimetria le dimensioni dell'area da occupare e la relativa ubicazione nel contesto locale (posizionamento) con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente e alle eventuali altre installazioni esistenti - adiacenti o prospicienti ai fini della equa ripartizione dello spazio - per quanto riguarda l'indicazione delle aperture, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta. La relazione illustrativa, oltre ad indicare la tipologia di tavoli e sedie, o altro, da installarsi, nel caso in cui, oltre al posizionamento degli arredi mobili (quali tavoli, sedie e fioriere) è prevista l'installazione di ombrelloni o tende dovrà indicarne la tipologia e dovrà specificare il tipo di tessuto da utilizzarsi e la tonalità, tenendo conto di quanto previsto dalle "Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne" (abaco delle soluzioni) allegate al presente Regolamento. La relazione illustrativa dovrà contenere una descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche per disabili sensoriali e/o motori, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.

Gli elaborati grafici e la relazione dovranno essere presentati firmati digitalmente da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;

b) **A seconda della tipologia di istanza da presentare, di cui al precedente art. 3 comma 3.**

- **Modulo di Comunicazione inizio lavori**

- **Modulo Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA (edilizia) ex art. 6 – bis del DPR n° 380/2001** resa da un tecnico abilitato;

- **Modulo Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA CONDIZIONATA(edilizia) ex art. 6 – bis del DPR n° 380/2001** resa da un tecnico abilitato

c) **Almeno 2 fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12):** dalle quali risulti visibile il luogo dove le installazioni esterne dovranno essere posizionate, nelle quali dovrà essere individuabile l'immobile ove è ubicato il locale dove è esercitata "attività principale e il contesto attiguo, con "indicazione del luogo ove é previsto il posizionamento;

d) **Nulla osta o consenso del proprietario o dell'amministratore dell'area,** nel caso in cui l'area da occupare sia privata, ma gravata da servitù di uso pubblico, ovvero dichiarazione circa la sussistenza dei presupposti previsti all'art. 1102 del codice civile;

e) **Nulla osta del proprietario o dell'amministratore dello stabile,** nel caso venga richiesta la copertura di cui al successivo art. 7, punto 7.1) (**Tenda**) ancorata alla facciata dell'immobile.

9. Dell'avvenuto rilascio al richiedente della concessione di suolo pubblico, il SUAP darà comunicazione a tutti i Servizi comunali coinvolti nel procedimento unico.

10. Fermo restando il rispetto di tutte le altre norme in materia di sicurezza, viabilità, igiene ed urbanistico edilizie, la concessione all'occupazione di suolo pubblico potrà essere rilasciata ad ogni esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per una superficie di mq. 30, incrementata del 75% della superficie di somministrazione interna al locale indicata nel titolo autorizzativo.

Tale quantificazione non opera per i chioschi posti su suolo pubblico, in quanto l'occupazione esterna sarà disciplinata dalla convenzione che regola la concessione.

11. Nel caso di parchi e giardini ed aree verdi di competenza del Servizio Ambiente, l'acquisizione del parere del medesimo Ufficio risulterà vincolante ai fini del rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico.

12. La concessione all'occupazione di suolo pubblico potrà comunque essere rinnovata con le modalità di cui ai successivi commi.

13. Il provvedimento amministrativo rilasciato dal SUAP per la concessione all'occupazione di suolo pubblico, così come gli eventuali rinnovi, sarà rilasciato con la clausola che le installazioni esterne dovranno essere temporaneamente rimosse, in tutto o in parte, a cura e spese del titolare dell'esercizio di somministrazione cui è stato rilasciato o volturato, qualora si verifichi l'urgenza e la necessità improcrastinabile di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico, con opere di riparazione, manutenzione o riqualificazione, senza che il titolare possa vantare diritti e/o pretese e/o richieste di risarcimento danni.

14. Il provvedimento amministrativo rilasciato dal SUAP per la concessione all'occupazione di suolo pubblico, di cui al presente Regolamento, può essere rinnovato previa verifica, da parte dei Servizi competenti, del permanere del rispetto delle norme del presente regolamento e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza, ambiente, edilizia, commercio, ecc. La facoltà di presentare istanza di rinnovo/verifica della concessione di suolo pubblico sia permanente che temporanea è esercitabile per un periodo complessivo non superiore a 5 cinque anni consecutivi dalla data del primo rilascio della concessione stessa e può essere rilasciata, previa verifica finalizzata alla dimostrazione del pagamento della TOSAP relativa all'anno precedente e al mantenimento, sottoscritto con apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, delle medesime installazioni già collocate nell'anno immediatamente precedente. Decorso il termine di anni cinque dovrà essere presentata nuova istanza con le modalità di cui ai commi 3 e 8 del presente articolo.

15. L'istanza di rinnovo delle installazioni esterne temporanee può essere rilasciata, previa verifica finalizzata alla dimostrazione del pagamento della TOSAP relativa all'anno precedente a quello oggetto della richiesta di rinnovo, del rinnovo della polizza fideiussoria e al mantenimento, sottoscritto con apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, delle medesime installazioni già collocate nell'anno immediatamente precedente e per i medesimi periodi già concessi.

16. L'istanza di rinnovo deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto richiedente titolare dell'esercizio pubblico, in conformità ad apposita modulistica all'uopo predisposta dal Servizio 6, attestante la totale conformità delle installazioni a quelle precedentemente autorizzate ed installate
- b) documentazione comprovante i versamenti della TOSAP inerente le installazioni riferiti all'anno precedente a quello oggetto della richiesta di rinnovo.

17. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione all'occupazione di suolo pubblico sono stabiliti in 20 giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della domanda di rinnovo. Ricevuta l'istanza di rinnovo il responsabile del procedimento SUAP ne dà comunicazione ai Servizi comunali coinvolti nel procedimento unico nonché agli altri Servizi comunali che di volta in volta potrebbero essere coinvolti nel procedimento stesso, inviando ai medesimi la documentazione di rito. Detti Servizi sono tenuti a comunicare allo SUAP, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda il parere di competenza. Si ritiene acquisito l'assenso dell'Ufficio che non comunichi allo SUAP precedente il proprio parere entro detto termine.

18. Nel caso in cui venga accertato dai Servizi comunali coinvolti nel procedimento che le installazioni esterne abbiano subito modificazioni, ovvero risultino diverse da quelle precedentemente autorizzate o per la forma o per le dimensioni o per il colore o per tipo di materiale o per la modifica della superficie occupata, l'istanza DI RINNOVO è rigettata (ad esclusione delle modificazioni e/o sostituzioni degli elementi di arredo autorizzati, purché scelti tra quelli indicati nell' abaco delle soluzioni) ed il richiedente dovrà presentare una nuova domanda di concessione all'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del presente articolo ed unitamente alla documentazione prescritta al comma 8.

19. Alla scadenza del periodo di validità della concessione temporanea al rilascio all'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento delle installazioni esterne, il provvedimento amministrativo rilasciato dal SUAP perderà ai sensi di legge ogni efficacia e ogni singolo elemento costituente le installazioni deve essere immediatamente rimosso a cura e spese del titolare della relativa concessione.

20. In assenza di istanza di rinnovo annuale della concessione permanente, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 6, ogni singolo elemento costituente le installazioni esterne dovrà essere rimosso dal suolo pubblico a cura e spese del titolare dell'esercizio, provvedendo al ripristino a perfetta regola d'arte dello stato

preesistente del suolo pubblico.

21. Non saranno rilasciati rinnovi al posizionamento delle installazioni esterne ai richiedenti che non risultino in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) e, per le occupazioni temporanee, il rinnovo di polizza fideiussoria. In tal caso lo SUAP inviterà il richiedente a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

22. Il richiedente che ha ottenuto la concessione all'occupazione di suolo pubblico temporanea di cui all'art. 1 comma 4 lett. b) del presente Regolamento può richiedere, previa presentazione di istanza allo SUAP almeno 10 giorni prima del periodo di scadenza dell'occupazione stessa, un'ulteriore estensione del periodo di occupazione già concesso per l'anno in corso. L'estensione del periodo temporaneo della concessione all'occupazione di suolo pubblico sarà concesso, previo pagamento dell'ulteriore TOSAP e previa dimostrazione dell'avvenuta estensione della polizza fideiussoria relativa al periodo del prolungamento richiesto. La concessione all'occupazione di suolo pubblico temporanea, comprensiva di eventuali estensioni, non può comunque superare complessivamente 270 giorni nell'arco del medesimo anno.

#### **Articolo 4 (Composizione)**

1. Gli elementi delle "installazioni esterne" di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato :

- a) arredi di base: tavoli, sedie e poltroncine (così come individuate nelle “**Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne**” -**abaco delle soluzioni - Allegato A del presente Regolamento**);
- b) elementi accessori: elementi di delimitazione (così come individuate nelle **Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne**” -**abaco delle tipologie - Allegato A del presente Regolamento**) pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
- c) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
- d) elementi complementari di copertura e riparo di cui al seguente articolo 7.

#### **Articolo 5**

##### ***(Ubicazione – Collocazione delle installazioni esterne su aree di sosta costituenti strade pubbliche)***

1. Le installazioni esterne devono essere collocate, come stabilito dall'art. 20 del codice della strada, garantendo la maggiore attiguità/adiacenza possibile all'esercizio di somministrazione, indipendentemente dalla funzione dell'ingresso cui si affaccia, in quanto la destinazione del locale è commerciale nel suo complesso. Lo stesso non deve pregiudicare e/o limitare altre attività commerciali, passi carrabili debitamente autorizzati, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, l'accessibilità agli scivoli previsti per i diversamente abili, e/o altri locali anche se in quest'ultimi non viene svolta alcuna attività.

2. Qualora l'occupazione delle installazioni esterne si estenda anche negli spazi indicati al comma 1, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i rispettivi soggetti coinvolti.

3. Le installazioni esterne non devono impedire in alcun modo la visibilità al traffico veicolare e non devono interferire con i flussi pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

4. Non è consentito posizionare le installazioni esterne o parti di esse se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Sono fatti salvi i casi in cui il posizionamento delle installazioni interessi aree pedonali urbane, zone a traffico limitato o miste, ferme restando le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale, pedonale, igienico sanitaria, di ordine e sicurezza pubblica. Sono altresì fatti salvi i casi in cui l'esercizio abbia ingresso a raso sulla carreggiata, oppure sia presente un marciapiede di misura inferiore ai 2 metri per il transito pedonale, così come stabilito dall'art. 20 C. d. S., che non permetta il posizionamento delle installazioni esterne o sia presente

un percorso pedonale longitudinale alla carreggiata delimitato da segnaletica orizzontale, in tali casi è consentito il posizionamento di dette installazioni sul marciapiede, ove presente, sul lato opposto, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni recate dal presente Regolamento, dalle norme del codice della strada ed igienico-sanitarie.

5. Non è consentito posizionare le installazioni o parti di esse, su aree costituenti sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico, resi noti con idonea segnaletica stradale.

6. Non saranno rilasciate concessioni all'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento delle installazioni su aiuole pubbliche.

7. L'area occupata dalle installazioni esterne non deve interferire con gli attraversamenti pedonali con gli scivoli per diversamente abili e devono evitare qualsiasi interferenza con le reti tecnologiche esistenti, al fine del corretto funzionamento, utilizzo o manutenzione degli stessi.


8. Quando l'area da occupare per il posizionamento delle installazioni esterne riguardi aree costituenti strade pubbliche devono essere osservate le prescrizioni del Codice delle Strade (D. Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.). In ogni caso l'occupante ha l'obbligo di non creare situazioni di pericolo e/o di intralcio alla circolazione dei veicoli e al passaggio di persone.

9. Le occupazioni della sede stradale sono sempre vietate sulle strade urbane di scorrimento veloce;


10. Sulle altre strade le occupazioni non possono rientrare nei triangoli di visibilità così come definiti dal D. Lgs. n. 285/1992 e del DPR n. 495/1992 e s.m.i.;

11. Nei casi in cui sia presente un marciapiede di misura inferiore a 2 metri per il transito pedonale, è consentito il posizionamento delle installazioni esterne sulle aree di sosta e/o di parcheggio libere e antistanti i locali commerciali, solo se laterali ed esterne alla carreggiata così come definita dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii. e dal relativo D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii., previa acquisizione del parere viabilistico della Polizia Locale ed a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Per la richiesta di concessione all'occupazione di suolo pubblico delle aree antistanti i locali e destinate a parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro (strisce blu), all'atto della presentazione dell'istanza il richiedente è tenuto ad allegare il relativo nulla-osta favorevole del gestore degli spazi stessi. Il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico è soggetta alla corresponsione, per ciascuno degli stalli di sosta occupati, degli importi stabiliti dal soggetto gestore degli spazi stessi.



Altra soluzione alternativa puramente indicativa:



## Articolo 6 (Criteri di realizzazione)

1. L'area occupata dalle installazioni esterne deve essere delimitata all'interno del perimetro della superficie autorizzata, dagli elementi delimitanti così come indicati nelle "Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne" (abaco delle tipologie) allegate al Presente Regolamento, e può essere dotata, esclusivamente nei modi indicati al successivo art. 7, di pedane con rampe a servizio delle stesse, semplicemente poggiate sul suolo e prive di ancoraggio invasivo, prevalentemente con semplici tasselli ad espansione e comunque nel rispetto della Legge 9 gennaio 1989 n. 13, DM 14 giugno 1989 n. 236 e DPR 24 luglio 1996 n. 503;
2. Nel caso di presenza di uno spazio idoneo per il transito dei pedoni e in assenza di marciapiedi a ridosso del locale ove viene esercitata l'attività di somministrazione potranno essere installate esclusivamente le strutture di copertura di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) da ubicarsi ad una distanza minima di mt. 2,00 dall'immobile ove è ubicato il locale e comunque oltre il percorso pedonale;
3. Le installazioni esterne da posizionare in percorsi porticati non possono essere dotate di copertura (ombrelloni e tende) e le delimitazioni dovranno essere quelle specificatamente indicate per tali installazioni e di cui alle "Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne" (abaco delle soluzioni) allegate al Presente Regolamento;
4. Per le coperture dovranno essere utilizzati esclusivamente tessuti di colore chiaro, opachi e preferibilmente in materiali ecologici e riciclabili e riciclati; in ogni caso conformi per tutto il territorio comunale alle "Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne" (abaco delle soluzioni) allegate al presente Regolamento
5. Sono vietate scritte pubblicitarie su coperture, accessori e quant'altro costituente l'installazione esterna.

6. Le installazioni esterne sono soggette a controllo in corso di esercizio da parte del Comando di Polizia Locale e degli altri Servizi competenti (Ispettorato Edilizio e Servizio LL.PP.);

7. In ragione della condivisione del presente Regolamento con la Soprintendenza competente, le installazioni esterne conformi al presente Regolamento e posizionati su beni definiti "beni culturali" ai sensi dell'art. 10 punto 4, lettera g) dello stesso decreto, non sono soggette ad autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004;

8. Nel caso di tende fissate alle murature degli edifici nessun elemento delle stesse può essere infisso su cornici esistenti in materiale lapideo o simili;

9. Qualora le installazioni esterne siano posizionate in aderenza ad un fabbricato la cui facciata abbia delle caratteristiche ornamentali é obbligatorio utilizzare soluzioni poste non a contatto con l'edificio e tali che la loro altezza non interferisca con la possibile visione delle caratteristiche ornamentali presenti,

**10.** Tavoli, sedie e quant'altro relativi all'arredo delle installazioni esterne dovranno essere di norma adeguati al pregio della zona ove gli stessi devono essere posizionati, ispirandosi comunque al criterio della massima sobrietà conformandosi alle "**Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne**" (abaco delle soluzioni)

11. Tutti gli elementi che costituiscono le installazioni esterne, in quanto spostabili, smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo.

12. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, carichi accidentali ecc.), nonché rispettare le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e le norme relative all'abbattimento e/o eliminazione delle barriere architettoniche.

13. Nel posizionamento delle installazioni esterne devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti.

## **Articolo 7**

### ***(Tipologie di strutture di copertura e relativo inserimento ambientale)***


1. Le tipologie di strutture di copertura posizionabili sono le seguenti:

a) 7.1 Ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare, anche multipli, disposti singolarmente o in serie, i cui sostegni possono essere infissi al terreno con tasselli ad espansione; per il loro aspetto formale semplice e lineare, per la provvisorietà della presenza e per la loro facile rimovibilità, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile, con la sola esclusione dei percorsi porticati. In particolare, la tipologia deve essere caratterizzata da una solida struttura e da materiali adeguati al contesto ambientale, con telo chiaro impermeabilizzato, al fine di valorizzare gli ambiti di pregio architettonico ambientale conformandosi per materiali e cromie alle Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne" (abaco delle tipologie). L'altezza non può essere superiore a mt 3,20 al colmo superiore dal piano di calpestio; tale altezza deve essere rapportata con l'intorno e deve rispettare eventuali decori, cornici, poggianti e bucatore architettoniche dei piani superiori. Il telo di copertura può essere dotato di camino, canalina di raccordo e mantovana (ad esclusione di frange) . Tutte queste parti, come pure le punte delle stecche degli ombrelloni, devono avere un'altezza minima di mt 2,20 dal suolo.

## OMBRELLONI




A



B

### Art. 7.1 Tipologie di copertura delimitante con fioriere e frangivento




b) 7.2 Tende a teli retraibili (a Caduta e a Sbraccio) costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo (pantalera o tenda tesa senza montanti); E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata;

Le tende a caduta saranno all'interno dell'imbotto e senza interferire con cornici e marcapiani ma rispettando gli ingombri delle specchiature


Le tende a sbraccio verranno poste senza interferire con cornici e marcapiani per gli edifici che presentano elementi costruttivi e tipologici dell'architettura storico-tradizionale

Per la versatilità e per la leggerezza di detta tipologia é consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione dei percorsi porticati;




c) 7.3 Gazebo dotati di appoggi perimetrali ed idonei a sostenere la struttura dello stesso con sovrastante copertura piana (no pagode ne spioventi) con telo chiaro impermeabilizzato nei colori indicati nell'abaco delle soluzioni e sono aperti su tutti i lati. Sono consentiti esclusivamente staccati dalle facciate dei edifici cui afferiscono.

**GAZEBO**




**Tipologie di copertura delimitate solo con fioriere**



d) 7.4 Pergotenda costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo mediante zavorra tura o bullonatura con esclusione di qualsiasi opera muraria e cementizi. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata; Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di mt 2,10 dal piano di calpestio. L'installazione di pergotende è ammessa al di fuori del Centro Storico e dell'espansione storicizzata antecedente al 1945 (aree esterne all'ambito perimetrato con tratteggio in rosso nella zonizzazione inserita nella planimetria allegata).

Negli ambiti compresi all'interno del perimetro di espansione della città al 1945, caratterizzati da addizioni moderne successive gli anni dell'immediato dopoguerra e che non rivestono particolare valore storico monumentale e/o paesaggistico, sarà possibile proporre l'installazione di strutture diverse da quelle previste dal presente Regolamento per l'ambito specifico. La proposta sarà sottoposta a preventivo N.O. ex art. 21 del D.Lgs n. 42/2004 nel caso non siano presenti vincoli da P.T.P.R.. Nel caso invece in cui fossero presenti vincoli di P.T.P.R. dovrà essere presentata istanza ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. n. 31/2017 per N.O. ex art. 21 del D.Lgs n. 42/2004 e autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.



2. *Elementi di delimitazione*: saranno quelli previsti nelle “Linee guida delle tipologie delle Installazioni esterne” (abaco delle soluzioni) allegate al presente Regolamento. Saranno consentite esclusivamente fioriere (poggiate a terra o sollevate su strutture in metallo). I paraventi (al fine di consentirne la stabilità) potranno essere integrati alle fioriere conformemente a quelli previsti nelle “Linee guida delle tipologie delle installazioni esterne ed è prevista altresì la possibilità di utilizzare dei tasselli ad espansione. I paraventi dovranno essere ad elementi singoli o affiancati ma non in modo da costituire una barriera continua (abaco delle soluzioni). I paraventi dovranno presentare su uno stesso lato delle interruzioni di larghezza compresa tra 80 e 100 cm.

3. *Pedana*: è consentita per una altezza massima di cm. 15 e solo al fine di eliminare il dislivello del suolo o i salti di quota (es. ciglio marciapiede – pavimentazione stradale). La perimetrazione esterna non potrà avere, pedana compresa, una altezza superiore a mt. 1,50 dal piano stradale. Sono previste per tutte le tipologie di installazione ad eccezione che per le zone porticate o in presenza di pavimentazioni di pregio.

La pedana deve rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche; i fianchi della pedana devono essere chiusi, ma ispezionabili in caso di necessità.

La pedana deve essere facilmente amovibile e non impedire la funzionalità e manutenzione di chiusini, botole, griglie di areazione o simili.

4. *Accessori* : Sono elementi complementari alle diverse tipologie di installazioni esterne, installabili soprattutto a fini di comfort e di estetica quali corpi scaldanti per esterni tipo “Funghi”, corpi illuminanti, corpi radianti o

simili. Devono essere inclusi nella progettazione complessiva delle installazioni esterne e coordinarsi al disegno, ai materiali e alle tinte delle installazioni esterne.

Tra gli accessori devono essere previsti, ed inseriti nella progettazione, cestini per i rifiuti e posacenieri per esterni.

Sono da escludere elementi di arredo o decorativi non funzionali alla specifica attività esercitata.

E' altresì da escludere qualsiasi altro elemento di arredo o di decoro affisso sulle pareti degli edifici cui l'installazione esterna afferisce, con particolare riguardo per le facciate dei palazzi presenti nelle aree ricadenti nell'ambito del Centro Storico e dell'espansione storicizzata antecedente al 1945 quali : quadri, specchi, lumi, fioriere, formelle, ripiani, scaffali e simili.

5. Non é ammesso nessun altro tipo di struttura di copertura al di fuori di quelle indicate al comma 1.

Esclusivamente per le pergolende ed escludendo il loro utilizzo per qualsiasi altra tipologia di copertura presente dell'abaco e consentita dal Regolamento, sono consentiti elementi di delimitazione costituiti da teli laterali, esclusivamente trasparenti, purchè avvolgibili in senso verticale che dovranno restare arrotolati normalmente aperti durante l'orario dell'esercizio di somministrazione, Potranno restare chiusi nelle ore di fermo dell'attività ed in particolari condizioni climatiche (pioggia/vento forte)

## **Articolo 8**

### ***(Manutenzione e Condizioni di Utilizzo delle installazioni esterne)***

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi delle installazioni esterne nonché lo spazio pubblico dato in concessione devono essere mantenuti, a cura del concessionario, in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza e di decoro. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e contestualmente ripulito da ogni genere di rifiuti.

2. E' fatto, altresì, obbligo ai titolari della concessione all'occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

3. Nel caso in cui occorra effettuare opere o interventi manutentivi sull'area o nel sottosuolo del sito occupato dalle installazioni esterne, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con obbligo di rimozione a carico degli esercenti entro il termine che sarà indicato all'esercente dall'Autorità, caso per caso. Nel caso di inottemperanza, il Servizio LL.PP., previa verifica dell'inadempimento, provvederà d'ufficio alla rimozione con spese a carico dell'esercente.

## **Articolo 9**

### ***(Attività)***

1. L'area in concessione e' destinata solo ed esclusivamente a servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto all'interno delle installazioni esterne possono essere collocati soltanto gli arredi previsti dal presente Regolamento.

2. Le installazioni esterne non devono essere adibite ad uso diverso da quello indicato nel precedente comma, pena la decadenza della concessione, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Nelle installazioni esterne è consentita la diffusione di musica di allietamento nel rispetto dei limiti imposti con la classificazione delle zone acustiche approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 28/12/2006.

4. Qualunque altro tipo di attività rumorosa temporanea occasionale da svolgersi all'esterno del locale commerciale (da intendersi con tale espressione lo svolgimento di serata con musica dal vivo o festa nell'ordine massimo di due serate nell'arco temporale di un anno per ogni attività), dovrà essere sottoposta a ulteriore specifica autorizzazione relativa all'attività di trattenimento e svago da rilasciarsi da parte del SUAP nonché al nulla osta allo svolgimento di attività rumorosa ai sensi della L. 447/95 e L.R. 18/2001, di competenza del

Servizio Ambiente e Beni Culturali.

#### **Articolo 10** **(Orario)**

1. Le installazioni esterne osservano l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

#### **Articolo 11** **(Danni Arrecati Al Suolo Pubblico o a Proprietà Private dagli Elementi delle installazioni esterne)**

1. L'Amministrazione comunale è esonerata dal rifondere qualsiasi danno ai cittadini o a proprietà private derivante dal posizionamento degli elementi costituenti le installazioni esterne.

2. Nel caso in cui il posizionamento delle installazioni esterne autorizzate abbia arrecato eventuali danni al suolo pubblico, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, questi dovranno essere ripristinati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; In caso di mancato ripristino, i settori comunali competenti provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente ed escussione della polizza fideiussoria posta a garanzia.

#### **Articolo 12** **(Sanzioni e misure ripristinatorie)**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 500 Euro. E' fatta salva l'applicazione sia delle sanzioni penali sia di quelle amministrative previste da altre disposizioni di legge in quanto applicabili.

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale anche nei casi di misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia della concessione rilasciata, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nonché le relative sanzioni accessorie, anche ripristinatorie, ove previste.

2. Nel caso in cui al precedente comma 2, ossia quando venga accertata l'occupazione del suolo pubblico con installazione esterne senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia stabiliti nella concessione, il titolare /gestore dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cui le installazioni esterne sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione delle strutture costituenti l'occupazione abusiva. L'organo accertatore, nel verbale elevato a carico del titolare dell'attività, deve intimare a quest'ultimo circa l'obbligo di provvedere alla rimozione delle strutture abusive installate e trasmettere immediatamente il verbale di contestazione al Servizio Attività Produttive. Alla ricezione del verbale di contestazione il Servizio Attività Produttive procederà ad emettere, a carico del titolare, apposita diffida a ripristinare entro 48 ore, dalla notifica del provvedimento, lo stato dei luoghi mediante rimozione delle strutture abusivamente collocate e a non commettere ulteriore violazione dello stesso genere.

3. Ove il titolare/gestore non provveda nei termini indicati nella diffida alla rimozione delle strutture abusivamente collocate ovvero al ripristino dello stato dei luoghi, previa verifica demandata al Servizio di Polizia Locale, quest'ultimo, ne darà comunicazione:

- al Servizio Attività Produttive per la conseguente applicazione della sanzione prevista ai sensi e per gli effetti dall'art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n.94;
- al Servizio Lavori pubblici e Opere infrastrutturali il quale emetterà a carico del titolare/gestore ulteriore atto di diffida alla rimozione, entro 15 giorni, delle strutture abusive installate.

4. Qualora il titolare /gestore non provveda nei termini fissati nel provvedimento di diffida al ripristino dello stato dei luoghi, il Servizio Lavori pubblici e Opere infrastrutturali provvederà alla rimozione d'ufficio con spese a carico del titolare/gestore dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'omessa rimozione delle strutture da parte del titolare/gestore dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero la mancata ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, sarà, altresì, causa ostativa al rilascio/rinnovo della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'anno successivo.

5. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione comunale procederà nei modi e nei termini di legge. Nessun indennizzo è dovuto al proprietario per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa.

7) Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 5 si applicano anche nel caso in cui sia stata già applicata la sanzione prevista ai sensi e per gli effetti dall'art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n.94. Per i casi in esame si applica, altresì, quanto previsto, al momento dell'accertamento, dall'art.20 del codice della strada anche nel caso di realizzazione e occupazione non conforme.

### **Articolo 13**

#### ***(Sospensione e revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico)***

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati secondo le procedure in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo e, ove applicabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge 24.11.1981 n. 689;

2. La concessione all'occupazione di suolo pubblico può essere sospesa, per un periodo non superiore a 10 giorni, previo accertamento, del Servizio Lavori pubblici e Opere infrastrutturali trattandosi di occupazione suolo pubblico qualora accertino una delle seguenti condizioni:

a) agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore, purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

b) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

c) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico/estetica posseduti al momento del rilascio della concessione;

d) in caso di particolare gravità o di recidiva qualora sia stata commessa la violazione al presente regolamento per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato, previo invio del verbale di violazione amministrativa con il quale si contesta la sanzione amministrativa prevista dall'art.1, comma 12, del presente regolamento, dal Dirigente del Servizio Lavori pubblici e Opere infrastrutturali, previa notifica di un atto di diffida al titolare della concessione con cui si intima, nei termini indicati nella diffida stessa, la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate.

4. Fino a quando è vigente il provvedimento di sospensione della concessione all'occupazione di suolo pubblico per le motivazioni di cui al comma 2 che precede, l'attività di somministrazione interna alle installazioni esterne non potrà essere esercitata. Una volta che i Servizi competenti preposti ai controlli (Polizia Locale e Ispettorato Edilizio) hanno accertato e comunicato, al Servizio competente, il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione, il predetto Servizio lo comunicherà al trasgressore il quale potrà nuovamente riprendere l'attività sospesa.

5. La concessione all'occupazione di suolo pubblico può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) le attività svolte sull'area in concessione siano causa di disturbo alla quiete pubblica, ove tale disturbo venga accertato dalle specifiche Autorità competenti nelle forme e nei modi di legge;

b) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma 2. L'istituto della reiterazione è regolato dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 5 sono accertati dai Servizi comunali competenti preposte ai controlli (Polizia Locale e Ispettorato Edilizio).

#### **Articolo 14**

##### ***(Autorità competente)***

1. I ricorsi avverso alle violazioni riferite al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. possono essere presentati al Prefetto (anche tramite il Comando di P.L.) entro 60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del verbale di violazione; in alternativa può essere proposto ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale;

2. Per le violazioni al presente Regolamento di natura amministrativa il ricorso può essere presentato al Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notifica del Verbale. Si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

#### **Articolo 15**

##### ***{Disposizioni di rinvio}***

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) ed al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche temporalmente vigente (attualmente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16/02/2001 e successive modifiche e integrazioni).

#### **Articolo 16**

##### ***{Disposizioni transitorie e finali}***

1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione; da tale data deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso.

2. Tutte le attività commerciali che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno in essere una concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o l'autorizzazione per il posizionamento delle installazioni esterne a servizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e purché le installazioni esterne realizzate siano conformi alle disposizioni previgenti e, pertanto, all'autorizzazione comunale rilasciata con le relative prescrizioni, dovranno adeguarsi (entro e non oltre il **termine di 4 anni** dalla pubblicazione della Delibera di approvazione del Regolamento) alla disciplina sancita dall'art. 4 (Composizione), art. 6 (Criteri di realizzazione), art.7 (Tipologie di struttura di copertura e relativo inserimento ambientale) del presente regolamento, cioè dovranno adeguarsi alle **“linee guida delle tipologie delle Installazioni Esterne” – abaco delle soluzioni come rappresentate nell'Allegato A al presente Regolamento.**

Il termine quadriennale per l'adeguamento è concesso in considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale da Covid- 19. Il Comune di Civitavecchia, nell'attuale momento di emergenza collettiva, con il presente Regolamento intende conciliare l'esigenza di riqualificare l'uso del suolo pubblico con la necessità di garantire lo svolgimento delle attività commerciali, già gravate nel 2020 e nel 2021 da pesanti perdite economiche.

Il termine di 4 anni previsto per il differimento della scadenza delle concessioni del suolo pubblico attualmente in essere, decorre per tutte le concessioni dalla data di approvazione del presente Regolamento, a prescindere dalla data del rilascio iniziale delle stesse; entro detto termine i titolari di concessione dovranno presentare agli uffici tecnici le nuove istanze e provvedere alla rimozione della vecchia installazione ed alla realizzazione della nuova.

Oltre tale data, salvo sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, tutte le occupazioni di suolo pubblico con installazioni esterne non conformi alle suddette norme saranno ritenute illegittime e di conseguenza decadute.

Nel periodo quadriennale di cui sopra, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per le installazioni

esterne già autorizzate potrà essere rilasciata, previa verifica da parte del SUAP:

- a) dell'avvenuto pagamento della TOSAP relativa all'anno precedente a quello oggetto della richiesta;
- b) del rinnovo della polizza fideiussoria;
- c) della presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la conformità dell'installazione già collocata a quanto già previsto nell'autorizzazione originaria.

3. Eventuali modifiche apportate, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare nelle materie richiamate nel Regolamento stesso, modificano e/o integrano automaticamente le presenti norme, senza la necessità immediata di procedere ad apportare cambiamenti al medesimo.